

REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

1) ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

In conformità con i propri fini statutari e seguendo le linee-guida stabilite dagli organi istituzionali, la Società Chimica Italiana cura la diffusione della cultura chimica e tutela la dignità della chimica nei vari settori socio-economici del Paese e la professionalità del chimico. A tal fine la Società Chimica Italiana

(a) stimola, discute e documenta l'attività scientifica e didattica svolta da studiosi italiani e stranieri, curando l'edizione, direttamente o attraverso accordi con editori, di riviste, libri e manuali; pubblica riviste specializzate quali "Annali di Chimica", "Il Farmaco" che vengono distribuite prevalentemente e gratuitamente ai Soci individuali competenti nello specifico settore, secondo un piano annualmente approvato dal Consiglio Centrale. "La Chimica e l'Industria" è l'organo ufficiale della Società Chimica Italiana; "La Chimica nella Scuola" è dedicata alla Didattica Chimica. La "Gazzetta Chimica Italiana" è entrata nel corpo delle nuove riviste europee "European Journal of Organic Chemistry" e "European Journal of Inorganic Chemistry". Inoltre la Società Chimica Italiana partecipa in co-proprietà con altre Società Chimiche Europee alla gestione della rivista "Chemistry, a European Journal".

(b) organizza periodicamente congressi e convegni nonché scuole e altre manifestazioni utili a diffondere la cultura chimica, e a qualificare la Società Chimica Italiana presso l'opinione pubblica. Organizza l'Assemblea Generale dei Soci.

(c) esprime il riconoscimento dei meriti di insigni rappresentanti della cultura chimica, assegnando medaglie e premi secondo appositi regolamenti, utilizzando fondi specifici a bilancio. L'elenco delle medaglie e dei premi è riportato nell'allegato 1.

2) SOCI

2.1.) La richiesta di ammissione alla Società Chimica Italiana, sottoscritta da due Soci presentatori deve essere inoltrata all'ufficio soci della Società Chimica Italiana o direttamente o tramite il Presidente della Sezione di appartenenza. La domanda viene quindi trasmessa dall'ufficio soci per l'accoglimento al Comitato Esecutivo e per conoscenza al Presidente di Sezione. Il Presidente della Sezione alla quale il nuovo socio chiede di aderire può inviare al Comitato Esecutivo eventuali eccezioni all'accoglimento della domanda entro 30 giorni.

Il Socio, la cui domanda sia stata accolta dal Comitato Esecutivo a ciò delegato dal Consiglio Centrale e in regola con il pagamento della quota sociale, acquisisce il diritto di voto negli organi della Società, nonché quello di partecipare alle attività sociali e di ricevere il Bollettino della Società.

2.2.) I Soci ordinari comprendono i Soci individuali, i Soci collettivi (Enti, Dipartimenti, Istituti, Scuole, Società, Imprese), i Soci insegnanti, i Soci junior (al di sotto del 29° anno), e i Soci coniugi di altri Soci.

Per i Soci collettivi i diritti di cui sopra e le agevolazioni offerte ai Soci si intendono riservati al rappresentante dell'Ente annualmente indicato nella scheda di iscrizione.

2.3.) All'atto della presentazione della domanda il richiedente dichiara esplicitamente di accettare lo Statuto ed il Regolamento di attuazione nonché il codice di comportamento e altre norme approvate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale.

2.4.) Con riferimento all'art. 3 comma 2 dello Statuto, le candidature a Socio Onorario, corredate da curriculum vitae e da ogni altra informazione opportuna, devono pervenire al Presidente della Società Chimica Italiana almeno 6 mesi prima dell'Assemblea Generale dei Soci.

Le candidature possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo di una Sezione o Divisione o da almeno cinque Soci. Il Consiglio Centrale esamina le candidature e delibera con la maggioranza dei 3/4 dei voti. Le designazioni del Consiglio Centrale vengono sottoposte per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il numero massimo dei Soci Onorari è 25, di cui non più di 5 italiani.

Il Presidente comunica al Socio Onorario l'avvenuta nomina, che dovrà anche apparire su "La Chimica e l'Industria", e lo invita a presentare una conferenza in occasione di un Congresso, organizzato o patrocinato dalla Società Chimica Italiana, nel settore più opportuno.

2.5.) Le Sezioni, le Divisioni e il Comitato Esecutivo possono proporre al Consiglio Centrale la nomina, quali Soci Emeriti, di persone che si siano particolarmente prodigate per il progresso della chimica. Sezioni e Divisioni possono inoltre proporre al Consiglio Centrale la nomina quali Soci Benemeriti di persone che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti delle medesime Sezioni e Divisioni.

Il numero massimo di Soci Emeriti è fissato in 20 e di Soci Benemeriti in 50. Il Consiglio Centrale delibera

sulle proposte tenendo anche conto, per i Soci Benemeriti, di criteri di proporzionalità rispetto al numero dei Soci della struttura operativa (Sezione/Divisione) proponente.

Il Presidente della Società Chimica Italiana comunica al Socio Emerito/Benemerito l'avvenuta nomina.

2.6.) L'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di Soci è stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale, fatto salvo l'adeguamento automatico per l'inflazione che viene deliberato direttamente dal Consiglio Centrale .

Non è dovuta alcuna quota per i Soci Onorari. La quota per i Soci Emeriti e Benemeriti è a carico della struttura operativa proponente o della Società Chimica Italiana qualora la proposta provenga dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale può stabilire quote ridotte per alcune categorie di Soci.

L'Assemblea dei Soci delle strutture operative può deliberare un supplemento di quota che in ogni caso non potrà superare l'ammontare della quota di iscrizione alla Società Chimica Italiana.

2.7.) Il Socio che entro il 31 gennaio non abbia corrisposto la quota associativa perde i diritti e le agevolazioni riservati ai Soci in regola con il pagamento sino a quando non abbia regolarizzato la sua posizione. Sui pagamenti effettuati dopo il 31 gennaio potrà essere applicata una penale nella misura fissata dal Consiglio Centrale.

Coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il 31 dicembre dello stesso anno perdono la qualifica di Socio.

3) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

3.1.) Possono partecipare all'Assemblea Generale solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

3.2.) L'Assemblea Generale viene convocata a mezzo lettera spedita ai Soci almeno 30 giorni prima della seduta. Si intende come lettera ai soci la convocazione pubblicata sulla rivista "La Chimica e l'Industria". I Soci che non sono persone fisiche sono rappresentati dalla persona che ha la legale rappresentanza dell'Ente o da altro Socio all'uopo delegato per iscritto. Ciascun Socio non può presentare più di 15 deleghe.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, a meno che non sia diversamente disposto dalle norme statutarie.

3.3.) Preliminarmente il Presidente della Società Chimica Italiana procede alla nomina ed all'insediamento della Commissione di verifica dei poteri, costituita da due membri scelti tra i Soci ordinari e da un Presidente di Sezione che la presiede.

Le deleghe debitamente firmate devono portare la chiara indicazione del Socio delegante e di quello delegato.

Tali deleghe devono essere convalidate dal Presidente della Sezione che le presenta alla Commissione unitamente ad una tabella dalla quale risulti il numero delle deleghe per ogni delegato indicato nominativamente.

La Commissione deve accertare, per ogni intervenuto e ogni delegante, sulla base della documentazione fornita dalla Segreteria centrale, la qualità di Socio in regola.

La Commissione redige un verbale dei lavori che viene conservato agli atti dell'Assemblea.

3.4.) All'apertura dei lavori i Soci presenti eleggono per alzata di mano il Presidente dell'Assemblea (per questa votazione non sono ammesse deleghe).

Le mozioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea in forma scritta e firmate dai Soci proponenti.

4) CONSIGLIO CENTRALE

4.1.) Il Consiglio Centrale, oltre ai compiti previsti dall'art. 10 dello Statuto, ha quello di designare le commissioni scrutatrici per le elezioni del Presidente e dei Vicepresidenti e, quando necessario, delle cariche sociali delle strutture operative.

4.2.) Per le delibere del Consiglio Centrale ogni membro ha a disposizione un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Società Chimica Italiana.

Il Presidente può proporre al Consiglio Centrale di far partecipare alla seduta, senza diritto di voto, persone qualificate, limitatamente alla trattazione di specifici argomenti.

4.3.) Successivamente all'elezione del nuovo Presidente il Consiglio Centrale di norma delibera di conferire al Presidente eletto l'ordinaria amministrazione, a partire dal 1° gennaio dell'anno di entrata in carica.

4.4.) Verificata la presenza della maggioranza dei voti disponibili dal Consiglio Centrale, il Presidente apre la seduta e propone la nomina del segretario verbalizzante che può anche essere persona esterna al Consiglio Centrale.

Gli assenti giustificati riducono il quorum dei voti necessari per la validità della seduta.

4.5.) I membri del Consiglio Centrale che per tre volte consecutive, senza giustificarsi, non prendono parte alle riunioni del Consiglio Centrale, vengono fatti decadere dalla carica su proposta del Presidente della Società Chimica Italiana, con delibera del Consiglio Centrale.

4.6.) Il libro dei verbali delle sedute del Consiglio Centrale può essere costituito da fogli singoli, numerati progressivamente, firmati in ogni pagina da Presidente e Segretario e rilegati a fine anno in un unico fascicolo con dichiarazione del numero delle pagine, firmato dal Presidente.

5) PRESIDENTE E COMITATO ESECUTIVO

5.1.) Per l'assolvimento dei compiti fissati dall'art. 9 dello Statuto il Presidente si avvale di personale dipendente, curando il coordinamento delle attività nei vari settori. Il Presidente può altresì avvalersi di consulenti e di personale a contratto.

5.2.) Il Comitato Esecutivo svolge le pratiche connesse con l'ammissione o la cessazione dei Soci, con la concessione di patrocinio di manifestazioni culturali e scientifiche, nonché con lo svolgimento di tutte quelle attività che gli vengano demandate dal Consiglio Centrale o dall'Assemblea Generale dei Soci.

6) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

6.1.) Il Collegio nomina al suo interno, per la durata di tre anni, un Presidente e un Segretario.

Possono appellarsi al Collegio i singoli Soci, le strutture operative e gli organi statutari, inviando le loro motivate e documentate richieste al Presidente del Collegio.

6.2.) Il Collegio è tenuto a dare risposta, anche di non ammissibilità, nel più breve tempo possibile. Le proposte del Collegio vengono trasmesse al Presidente della Società Chimica Italiana e da questi presentate, per i provvedimenti del caso, al Consiglio Centrale o all'Assemblea Generale dei Soci.

Le decisioni del Consiglio Centrale e dell'Assemblea Generale, immediatamente operative, vengono comunicate dal Presidente della Società Chimica Italiana al Socio.

6.3.) Il Collegio, ove necessario, sentirà le parti in causa per le eventuali contestazioni e potrà avvalersi di consulenze legali.

7) SEZIONI REGIONALI

7.1) Le Sezioni sono strutture operative della Società Chimica Italiana composte da Soci che svolgono la loro attività prevalentemente nella regione o che vi risiedono.

Nei rapporti interni e con terzi le Sezioni sono tenute ad indicare la loro appartenenza alla Società Chimica Italiana.

7.2.) I Soci possono appartenere ad una sola Sezione.

Possono peraltro ottenere il trasferimento da una Sezione ad un'altra con motivata richiesta al Presidente della Sezione cui intendono afferire, inviata per conoscenza al Presidente della Sezione cui appartengono.

7.3.) Le Sezioni regionali possono essere costituite con delibera del Consiglio Centrale su richiesta di almeno 50 Soci che si trovino nella condizione prevista dal comma 1 del presente articolo. All'atto della accettazione della proposta il Consiglio Centrale nomina, tra i Soci proponenti, il Consiglio Direttivo costituente composto da un Presidente e da 2 membri.

7.4.) Il Consiglio Direttivo costituente ha il compito di definire il regolamento interno della Sezione secondo lo schema predisposto dal Consiglio Centrale. Il regolamento interno, acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci proponenti, viene trasmesso al Consiglio Centrale per l'approvazione, ed è emanato dal Presidente della Società Chimica Italiana. Il Consiglio Direttivo costituente provvede all'espletamento delle elezioni per le cariche sociali.

7.5.) Le Sezioni sono rette dal Presidente di Sezione coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

7.6.) Il Presidente di Sezione è nominato, dopo verifica del verbale di elezione, dal Presidente della Società Chimica Italiana che, in esecuzione di specifica delibera del Consiglio Centrale, gli conferisce delega per operare alla amministrazione della Sezione. L'accettazione della carica da parte del Presidente della Sezione comporta automaticamente l'accettazione dei limiti previsti nella delega. Qualora gli organi amministrativi della Società Chimica Italiana verificassero irregolarità nella gestione amministrativa della Sezione, il Presidente della Società Chimica Italiana notifica i rilievi al Presidente della Sezione. In mancanza di tempestivi provvedimenti il Presidente della Società Chimica Italiana propone al Consiglio Centrale la

revoca cautelativa della delega a suo tempo conferita. Nei casi più gravi provvede inoltre al deferimento al Collegio dei Probiviri, salvo eventuali iniziative a carattere penale.

7.7.) Il Consiglio Direttivo della Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione e comprende il Presidente uscente e almeno 3 consiglieri eletti dai Soci della Sezione. Il numero dei consiglieri può essere aumentato di 2, fino ad un massimo di 11, ogni 50 Soci in più del numero minimo richiesto per la costituzione della Sezione. Per le Sezioni che superano i 250 Soci, il numero dei consiglieri può essere ulteriormente aumentato di 2 ogni 250 Soci in più.

Il Consiglio Direttivo può cooptare a pieno titolo Soci operanti in settori non rappresentati nel Direttivo eletto. Il numero dei membri cooptati non deve superare la metà di quelli eletti, arrotondando alla unità superiore. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

7.8.) L'elezione del Presidente di Sezione e dei consiglieri avviene per corrispondenza. La commissione scrutatrice viene designata dal Consiglio Direttivo della Sezione. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e iniziano il 1° gennaio. I consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi; possono continuare a far parte del Consiglio Direttivo per un ulteriore triennio solo in caso di elezione a Presidente.

Il Presidente non è immediatamente rieleggibile, permane per un triennio nel Consiglio Direttivo in qualità di Presidente uscente.

Il periodo di carica nel Consiglio Direttivo costituente non viene computato al fine della rielezione.

7.9.) Qualora un consigliere cessi per qualsiasi motivo dalla sua funzione, viene surrogato dal primo dei non eletti. In caso di cessazione del Presidente subentra il Vicepresidente. Qualora la durata delle cariche surrogate sia inferiore ai 18 mesi, il periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.

7.10.) Il Presidente di Sezione è tenuto a segnalare al Presidente della Società Chimica Italiana i membri del Consiglio Direttivo che per 3 volte consecutive, anche se giustificati, non hanno preso parte alle riunioni del Consiglio. Con delibera del Consiglio Centrale tali membri vengono fatti decadere e surrogati come previsto al punto precedente.

7.11.) Qualora il Presidente di Sezione non provveda per il rinnovo delle cariche sociali nei termini previsti, gli atti dovuti verranno espletati dal Presidente della Società Chimica Italiana. Qualora anche tale provvedimento non consenta la elezione delle cariche sociali, la Sezione viene sciolta con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale.

7.12.) Per il loro funzionamento le Sezioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Sezione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale, dagli introiti risultanti dalle loro attività e dagli eventuali supplementi di quota di cui all'art. 2.6.

Alle Sezioni viene inoltre attribuita una frazione degli eventuali contributi globali assegnati alla Società Chimica Italiana per attività scientifiche e culturali a livello nazionale, secondo criteri di ripartizione stabiliti dal Consiglio Centrale.

La situazione patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite delle Sezioni costituiscono elementi indispensabili per la predisposizione del bilancio della Società Chimica Italiana. Pertanto i Presidenti delle Sezioni sono tenuti a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i rendiconti scientifici ed amministrativi della Sezione relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi per l'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale. I rendiconti economici debbono portare chiari riferimenti alle attività culturali e scientifiche per le quali sono state deliberate ed effettuate spese. Eventuali residui di gestione debbono essere destinati ad attività istituzionali con delibera esplicita del Consiglio Direttivo della Sezione, recepita dal Consiglio Centrale in sede di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

7.13.) Lo scioglimento di una Sezione può essere deliberato dalla maggioranza dei Soci della Sezione.

Le Sezioni che per il secondo anno consecutivo alla data del 31 dicembre non raggiungono il numero minimo di Soci richiesto per la costituzione vengono sciolte con delibera del Presidente della Società Chimica Italiana. Le Sezioni vengono sciolte inoltre, con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale, quando si riscontri una prolungata mancanza di attività o quando siano accertate gravi e ripetute irregolarità amministrative.

In caso di scioglimento di una Sezione i Soci rimangono provvisoriamente assegnati alla Sede centrale, fin che non abbiano optato per altra Sezione. Il Presidente in carica è comunque tenuto a redigere il conto consuntivo.

8) DIVISIONI

8.1.) Le Divisioni sono strutture operative della Società Chimica Italiana composte da Soci che hanno un comune interesse culturale e scientifico per un particolare settore della chimica. Nei rapporti interni e con terzi le Divisioni sono tenute ad indicare la loro appartenenza alla Società Chimica Italiana.

8.2.) Con il pagamento della quota associativa annuale i Soci della Società Chimica Italiana hanno il diritto di afferire gratuitamente ad un sola Divisione come membri effettivi; possono afferire ad altre Divisioni come membri aderenti versando i prescritti contributi suppletivi.

I membri effettivi partecipano alle attività della Divisione ed hanno diritto di voto per tutte le questioni riguardanti la Divisione di appartenenza, inclusa l'elezione delle cariche sociali. I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta.

Con l'approvazione del Consiglio Centrale le Divisioni possono estendere il diritto di voto e l'elettorato attivo, nonché quello passivo ai membri aderenti.

8.3.) Le Divisioni possono essere costituite con delibera del Consiglio Centrale su proposta di almeno 100 Soci che si trovino nella condizione prevista dal comma 1 del presente articolo e che dichiarino il loro impegno ad aderire alla nuova Divisione come membri effettivi. All'atto della accettazione della proposta il Consiglio Centrale nomina, tra i Soci proponenti, il Consiglio Direttivo costituente composto da un Presidente e da 2 membri.

8.4.) Il Consiglio Direttivo costituente ha il compito di definire il regolamento interno della Divisione secondo lo schema predisposto dal Consiglio Centrale.

Il regolamento interno, acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci proponenti, viene trasmesso al Consiglio Centrale per l'approvazione, ed è emanato dal Presidente della Società Chimica Italiana. Il Consiglio Direttivo costituente provvede all'espletamento delle elezioni per le cariche sociali.

8.5.) Le Divisioni sono rette dal Presidente di Divisione coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

8.6.) Il Presidente di Divisione è nominato, dopo verifica del verbale di elezione, dal Presidente della Società Chimica Italiana che, in esecuzione a specifica delibera del Consiglio Centrale, gli conferisce delega per provvedere alla amministrazione della Divisione. L'accettazione della carica da parte del Presidente della Divisione comporta automaticamente l'accettazione dei limiti previsti nella delega. Qualora gli organi amministrativi della Società Chimica Italiana verificano irregolarità nella gestione amministrativa della Divisione, il Presidente della Società Chimica Italiana notifica i rilievi al Presidente della Divisione.

In mancanza di tempestivi provvedimenti il Presidente della Società Chimica Italiana propone al Consiglio Centrale la revoca cautelativa della delega a suo tempo conferita. Nei casi più gravi provvede inoltre al deferimento al Collegio dei Probiviri, salvo eventuali iniziative a carattere penale.

8.7.) Il Consiglio Direttivo della Divisione è presieduto dal Presidente di Divisione e comprende il Presidente uscente e 5 consiglieri eletti dai Soci della Divisione.

A seguito di motivata richiesta, il Consiglio Centrale può consentire di variare il numero dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può cooptare a pieno titolo Soci operanti in settori non rappresentati nel direttivo eletto. Il numero dei membri cooptati non deve superare la metà di quelli eletti, arrotondando alla unità superiore. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

8.8.) L'elezione del Presidente della Divisione e dei consiglieri avviene per corrispondenza. La commissione scrutatrice viene designata dal Consiglio Direttivo della Divisione. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e iniziano il 1° gennaio. I consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi; possono continuare a far parte del Consiglio Direttivo per un ulteriore triennio solo in caso di elezione a Presidente.

Il Presidente non è immediatamente rieleggibile, permane per un triennio nel Consiglio Direttivo in qualità di Presidente uscente.

Il periodo di carica nel Consiglio Direttivo costituente non viene computato al fine della rielezione.

I membri del Consiglio Direttivo di una Divisione non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo di altre Divisioni.

Il Presidente di Divisione che venga chiamato come tale a far parte del Comitato Scientifico di un Congresso della Società Chimica Italiana vi permane fino alla conclusione del Congresso stesso.

8.9.) Qualora un consigliere cessi per qualsiasi motivo dalla sua funzione, viene surrogato dal primo dei non eletti. In caso di cessazione del Presidente subentra il Vicepresidente. Qualora la durata delle cariche surrogate sia inferiore ai 18 mesi, il periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.

8.10.) Il Presidente di Divisione è tenuto a segnalare al Presidente della Società Chimica Italiana i membri

del Consiglio Direttivo che per 3 volte consecutive, anche se giustificati, non hanno preso parte alle riunioni del Consiglio. Con delibera del Consiglio Centrale tali membri vengono fatti decadere e surrogati come previsto al punto precedente.

8.11.) Qualora il Presidente di Divisione non provveda per il rinnovo delle cariche sociali nei termini previsti, gli atti dovuti verranno espletati dal Presidente della Società Chimica Italiana. Qualora anche tale provvedimento non consenta l'elezione delle cariche sociali, la Divisione viene sciolta con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale .

8.12.) Per il loro funzionamento le Divisioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Divisione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale, dagli introiti risultanti dalle loro attività e dagli eventuali supplementi di quota di cui all'art. 2.6.

Alle Divisioni viene inoltre attribuita una frazione degli eventuali contributi globali assegnati alla Società Chimica Italiana per attività scientifiche e culturali a livello nazionale, secondo criteri di ripartizione stabiliti dal Consiglio Centrale.

La situazione patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite delle Divisioni costituiscono elementi indispensabili per la predisposizione del bilancio della Società Chimica Italiana.

Pertanto i Presidenti delle Divisioni sono tenuti a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i rendiconti scientifici ed amministrativi della Divisione relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi per l'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.

I rendiconti economici debbono portare chiari riferimenti alle attività culturali e scientifiche per le quali sono state deliberate ed effettuate spese.

Eventuali residui di gestione debbono essere destinati ad attività istituzionali con delibera esplicita del Consiglio Direttivo della Divisione, recepita dal Consiglio Centrale in sede di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

8.13.) Lo scioglimento di una Divisione può essere deliberato dalla maggioranza dei membri effettivi della Divisione.

Le Divisioni che per il secondo anno consecutivo alla data del 31 dicembre non raggiungono il numero minimo di 100 membri effettivi vengono sciolte con delibera del Presidente della Società Chimica Italiana. Le Divisioni vengono sciolte inoltre, con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale, quando si riscontri una prolungata mancanza di attività o quando siano accertate gravi e ripetute irregolarità amministrative.

In caso di scioglimento della Divisione, il Presidente in carica è comunque tenuto a redigere il conto consuntivo.

9) GRUPPI INTERDIVISIONALI

9.1.) Gruppi Interdivisionali riguardanti specifiche tematiche interdisciplinari con obiettivi di attualità ed interesse per la comunità chimica possono essere costituiti per periodi limitati di tempo tra due o più Divisioni della Società Chimica Italiana. I Gruppi Interdivisionali si appoggiano per la parte amministrativa ad una delle Divisioni aderenti.

9.2.) I Soci della Società Chimica Italiana possono aderire a uno o più Gruppi Interdivisionali versando i prescritti contributi supplementari.

9.3.) I Presidenti delle Divisioni proponenti devono sottoporre la richiesta di costituzione al Presidente della Società Chimica Italiana allegando una relazione esplicativa degli scopi che il Gruppo si prefigge, un elenco dei Soci proponenti con le firme relative e la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione in merito alla costituzione del Gruppo. Sono richieste, complessivamente, almeno 50 adesioni.

9.4.) Il Consiglio Centrale approva la costituzione del Gruppo Interdivisionale e nomina tra i Soci proponenti il Consiglio Direttivo costituente composto da un coordinatore pro-tempore e da due membri.

9.5.) Il Consiglio Direttivo costituente ha il compito di indire l'Assemblea costituente, che dovrà recepire il Regolamento predisposto dal Consiglio Centrale, espletare le procedure per le elezioni delle cariche sociali, fornire indicazioni sui programmi di attività futura e proporre la Divisione di afferenza amministrativa (che verrà designata ufficialmente dal Consiglio Centrale).

9.6.) Il Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale è costituito dal Coordinatore, da 5 Consiglieri e dal Presidente della Divisione di afferenza amministrativa o suo delegato.

9.7.) Il Coordinatore eletto viene nominato, dopo verifica del verbale di elezione, dal Presidente della Società

Chimica Italiana. Egli è tenuto a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea le relazioni delle attività scientifiche consuntive e preventive e i rispettivi conti economici redatti dal Consigliere-Segretario. Le relazioni scientifiche ed i conti economici vanno inviati alla Divisione di afferenza amministrativa e per conoscenza alla Presidenza della Società Chimica Italiana. Le relazioni scientifiche vanno inviate anche alle altre Divisioni aderenti.

9.8.) Il Gruppo Interdivisionale ha la durata di tre anni. Il Coordinatore, cinque mesi prima della scadenza, può presentare motivata richiesta di rinnovo al Presidente della Società Chimica Italiana. Il Coordinatore ed il Consiglio Direttivo sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

9.9.) I Gruppi Interdivisionali non hanno autonomia amministrativa; la loro contabilità va quindi a far parte integrante del bilancio della Divisione cui afferiscono amministrativamente.

Per la loro attività essi dispongono del contributo che le Divisioni aderenti stanziavano per i Gruppi stessi e dei contributi ottenuti da enti esterni in funzione della propria attività. La Divisione che gestisce amministrativamente il Gruppo sottopone annualmente alla Società Chimica Italiana il relativo conto economico.

Gli eventuali residui entrano nel bilancio della Società Chimica Italiana, in conformità alle norme per Sezioni e Divisioni, e possono essere rimessi a disposizione della Divisione per l'attività del Gruppo nel nuovo anno. In occasione del trasferimento della gestione amministrativa del Gruppo da una Divisione all'altra, i residui di gestione sono trasferiti alla nuova Divisione e da questa sono tenuti a disposizione del Gruppo.

10) GRUPPI INTERSOCIETARI

Gruppi intersocietari possono essere costituiti con apposite convenzioni tra le Associazioni interessate.

11) MODIFICHE DI STATUTO

11.1.) L'Assemblea Generale delibera in merito alle proposte di modifica di Statuto presentate dal Consiglio Centrale per iniziativa propria o dietro suggerimento di Sezioni o Divisioni. Le proposte accolte vengono trasmesse alle singole Sezioni.

11.2.) Nelle assemblee di Sezione verranno discusse le proposte e individuati i Soci delegabili all'Assemblea Generale straordinaria.

11.3.) La lista dei Soci delegabili viene sottoposta a votazione per corrispondenza. Ogni Socio può esprimere una preferenza ogni 100 Soci della Sezione o frazione. Il numero delle preferenze esprimibili sarà precisato sulla scheda di votazione.

11.4.) La Commissione elettorale, designata dal Consiglio Direttivo della Sezione, provvederà allo spoglio delle schede.

Sulla base del numero degli aventi diritto al voto risulteranno eletti, nell'ordine delle preferenze ottenute, tanti delegati quanti necessari a rappresentare ciascuno 100 Soci o frazione.

11.5.) L'elenco dei delegati sarà trasmesso al Presidente della Società Chimica Italiana, entro la data da questi indicata, a cura del Presidente della Sezione, con l'indicazione dei voti spettanti ad ogni singolo delegato.

11.6.) Il Presidente della Società Chimica Italiana convoca a domicilio i delegati eletti nelle varie Sezioni per l'Assemblea straordinaria che avrà come unico punto all'ordine del giorno le modifiche di Statuto.

11.7.) Il Presidente della Società Chimica Italiana, in apertura dell'Assemblea straordinaria, verificherà la validità della seduta, e cioè la presenza di tanti delegati quanti necessari a rappresentare almeno i 3/4 dei Soci. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide quando prese con la maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati.

11.8.) Le modifiche di Statuto diventano operanti dalla data di registrazione del decreto di approvazione da parte dell'Organo Tutorio.

12) MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE

12.1.) Modifiche al Regolamento generale possono essere proposte dal Consiglio Centrale per iniziativa propria o su suggerimento di Sezioni o Divisioni.

12.2.) Le proposte di modifica corredate del parere delle Assemblee di Sezione devono essere approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei 2/3 dei presenti di persona o per delega.

12.3.) Le modifiche diventano immediatamente operative.

(Approvato dal Consiglio Centrale, Acireale (CT) 17.12.1993 e dall'Assemblea Generale dei Soci,

Acireale (CT) 17.12.1993)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Riccione 12.06.1996)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Salerno 21.09.1997)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Como 27.06.1999)